REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 26

Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli

La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, puo' solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.

Versione in vigore dal 10 marzo 2010, non più in vigore dal 9 settembre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale
Estremi	Decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-di-attuazione-del-codice-della-proprieta-industriale/art-26-divieto-di-denominazioni-nella-registrazione-di-disegni-e-modelli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it